



Bruxelles, 14.10.2019
COM(2019) 470 final

2019/0223 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del
protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la conservazione dei
tonnidi dell'Atlantico**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (convenzione ICCAT) mira, mediante l'istituzione dell'ICCAT, a promuovere la cooperazione finalizzata al mantenimento delle popolazioni di tonnidi e specie affini nell'Oceano Atlantico a livelli che consentano le catture massime sostenibili per scopi alimentari ed altri fini. La convenzione è entrata in vigore il 21 marzo 1969. L'Unione è parte contraente della convenzione, avendola approvata a norma della decisione del Consiglio del 9 giugno 1986¹.

La Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (commissione ICCAT) è l'organo istituito dalla convenzione ICCAT per la conservazione e la gestione delle specie nel suo ambito di competenza. La commissione ICCAT ha l'autorità di adottare raccomandazioni che sono vincolanti per le parti contraenti. In qualità di parte contraente della convenzione ICCAT, l'Unione è membro della commissione ICCAT nella quale ha diritto di partecipazione e di voto.

Al fine di migliorarne l'efficacia e di rafforzare la conservazione e la gestione delle specie che rientrano nel suo ambito di competenza, la commissione ICCAT ha convenuto sulla necessità di emendare la convenzione. Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione europea, emendamenti della convenzione².

Dal 2013 al 2018 si sono svolte discussioni in seno alla commissione ICCAT sugli emendamenti necessari alla convenzione. Di conseguenza è stato elaborato un protocollo per emendare la convenzione. Una volta in vigore, i principali emendamenti saranno i seguenti:

- (1) ampliare il campo di applicazione della convenzione con riguardo alla conservazione e alla gestione degli squali;
- (2) chiarire le regole di voto e il quorum all'interno della commissione ICCAT, in particolare i requisiti di maggioranza nelle situazioni in cui non è possibile raggiungere il consenso;
- (3) definire i principi in base a cui la commissione ICCAT e i suoi membri operano nello svolgimento dei lavori nel quadro della convenzione ICCAT;
- (4) abbreviare il periodo di entrata in vigore delle raccomandazioni adottate dalla commissione ICCAT da sei a quattro mesi dopo la notifica ai membri dell'ICCAT;
- (5) chiarire il ricorso alla procedura di obiezione alle raccomandazioni adottate dalla commissione ICCAT;
- (6) consentire una maggiore partecipazione delle parti e delle entità di pesca non contraenti cooperanti ai lavori della commissione ICCAT; e

¹ Decisione del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

² Decisione del Consiglio, del 13 maggio 2013, che autorizza la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione europea, su emendamenti della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico.

- (7) introdurre un meccanismo di risoluzione delle controversie per l'ICCAT su base volontaria, il cui esito sarà però definitivo e vincolante per le parti che vi fanno ricorso.

L'emendamento della convenzione rappresenta inoltre un'occasione per eliminare alcune lievi differenze tra le versioni inglese, francese e spagnola della convenzione, ciascuna delle quali facente ugualmente fede. Il protocollo ricomprende pertanto tutte le disposizioni che devono essere emendate in una qualsiasi delle tre versioni linguistiche.

Il protocollo sarà adottato dalle parti contraenti durante la 28^a sessione ordinaria della commissione ICCAT dal 18 al 25 novembre 2019.

La presente proposta riguarda una decisione del Consiglio che autorizza la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria del protocollo. A norma del suo articolo 13, il protocollo entra in vigore, per tutte le parti contraenti che lo accettano, il novantesimo giorno successivo alla data del deposito, presso il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, di uno strumento di accettazione di tre quarti delle parti contraenti e successivamente, per le parti contraenti restanti, a seguito dell'accettazione. Pertanto è necessario prevedere l'applicazione provvisoria del protocollo nel caso in cui esso entri in vigore prima che l'Unione abbia completato le proprie procedure di ratifica interne. L'applicazione provvisoria è inoltre in linea con la decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare gli emendamenti della convenzione.

Il protocollo fa parte di un pacchetto più ampio che include anche:

- (1) una *risoluzione dell'ICCAT riguardante la partecipazione delle entità di pesca nel quadro della* convenzione ICCAT *emendata*. Tale risoluzione chiarisce gli emendamenti della convenzione relativi alla partecipazione di terzi, in particolare il fatto che il Taipei Cinese è l'entità di pesca destinata a rientrare nel campo di applicazione dell'allegato 2 sulle entità di pesca, aggiunto alla convenzione con l'articolo 11 del protocollo e
- (2) una raccomandazione dell'ICCAT sui pesci che sono considerati tonnidi e specie affini o elasmobranchi oceanici, pelagici e altamente migratori. La raccomandazione chiarisce le specie che rientrano nel campo di applicazione della convenzione, in particolare includendo espressamente nella definizione di "specie ICCAT" gli elasmobranchi (squali e razze) che sono oceanici, pelagici e altamente migratori.

La risoluzione e la raccomandazione devono essere adottate dalla commissione ICCAT contestualmente all'adozione del protocollo da parte delle parti contraenti. A norma dell'articolo VIII, paragrafo 2, della convenzione ICCAT, la raccomandazione avrà effetto sei mesi dopo la data della notifica alle parti contraenti. La raccomandazione non sarà vincolante per una parte contraente che abbia presentato, e reiterato, un'obiezione alla stessa. Se tale obiezione è sostenuta dalla maggioranza delle parti contraenti, la raccomandazione non entra in vigore.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) sono organizzazioni internazionali di cui fanno parte paesi, alcuni dei quali sono Stati costieri, organizzazioni di integrazione regionale, ad esempio l'Unione europea, ed entità di pesca che hanno interessi di pesca in una determinata zona. Alcune ORGP si occupano di tutti gli stock ittici di una determinata zona, altre gestiscono invece specie altamente migratorie, in particolare il tonno,

in vaste aree geografiche. Mentre alcune svolgono un ruolo puramente consultivo, la maggior parte di esse svolge funzioni di gestione, stabilisce i limiti per le catture e lo sforzo di pesca e fissa le misure tecniche e gli obblighi in materia di controlli.

L'Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, sostiene e contribuisce attivamente ai lavori dell'ICCAT, in linea con la comunicazione della Commissione "Partecipazione della Comunità europea alle organizzazioni regionali per la pesca (ORP)"³, con l'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca⁴ e con le conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 sulla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca⁵. Gli emendamenti della convenzione sono necessari per garantire lo sfruttamento sostenibile, la gestione e la conservazione delle risorse biologiche marine e dell'ambiente marino gestiti dall'ICCAT e delle specie catturate nell'ambito di attività di pesca volte alla cattura di specie regolamentate dall'ICCAT.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Conformemente alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione "Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani"⁶ e alle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione⁷, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell'azione dell'UE in tali consessi.

2. **BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La presente proposta di decisione del Consiglio si basa sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare sull'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5.

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ è la base giuridica dei principi che devono essere integrati nella presente posizione.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente.

- **Proporzionalità**

La proposta si limita a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo perseguito, ovvero la firma e l'applicazione provvisoria del protocollo da parte dell'Unione.

³ COM/99/0613 final.

⁴ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁵ COM(2011) 424 del 13.7.2011.

⁶ JOIN(2016) 49 final.

⁷ 7348/1/17 REV 1.

⁸ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- **Scelta dell'atto giuridico**

A norma dell'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la decisione che autorizza la firma del protocollo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione europea, emendamenti della convenzione.

Gli emendamenti sono stati preparati durante le sei sessioni del gruppo di lavoro sull'emendamento della convenzione istituito a tal fine dall'ICCAT, la prima delle quali si è svolta dal 10 al 12 luglio 2013 e l'ultima dal 24 al 25 maggio 2018. Gli Stati membri sono stati tenuti al corrente dei progressi dei negoziati.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione si è avvalsa di esperti provenienti dagli Stati membri nel corso della preparazione e durante lo svolgimento dei negoziati in seno all'ICCAT per gli emendamenti della convenzione.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non comporta costi supplementari per il bilancio dell'Unione.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Non pertinente.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea ad avviare negoziati su emendamenti della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (convenzione ICCAT)⁹. I negoziati si sono conclusi positivamente nel novembre 2018.
- (2) Il protocollo dovrebbe migliorare l'efficacia dell'ICCAT e rafforzare la conservazione e la gestione delle specie che rientrano nel suo campo di applicazione.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ stabilisce che l'Unione deve garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione applichi alla gestione della pesca l'approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento prevede altresì che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, sostenga lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse aliutiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone espressamente che l'Unione persegua tali obiettivi e applichi tali principi nella sua politica esterna in materia di pesca. Il protocollo è coerente con tali obiettivi.

⁹ Decisione del Consiglio, del 13 maggio 2013, che autorizza la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione europea, su emendamenti della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (convenzione ICCAT).

¹⁰ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (4) Come sancito nella comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione - *Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani*¹¹ e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta¹², la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell'azione dell'UE in tali consessi. Il protocollo è pienamente in linea con tali obiettivi.
- (5) È opportuno firmare il protocollo a nome dell'Unione e applicarlo in via provvisoria in attesa del completamento delle procedure necessarie per la sua conclusione.
- (6) Tenuto conto della possibilità che il protocollo entri in vigore prima che l'Unione abbia completato le proprie procedure di ratifica interne, è opportuno che il protocollo sia applicato in via provvisoria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (il "protocollo") con riserva della sua conclusione.

Il testo del protocollo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore del protocollo stesso.

Articolo 3

Il protocollo si applica in via provvisoria, conformemente all'articolo 13 del protocollo, in attesa della sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

¹¹ JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.

¹² 7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.